

BOZZA PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMATORI PIANTE SPONTANEE ALIMENTARI (A.N.A.P.S.A.)

Art. 1 - COSTITUZIONE

È stata costituita in xxx in data xxx xxx xxx l'Associazione Nazionale Amatori Piante Spontanee Alimentari (A.N.A.P.S.A.), più avanti chiamata solo ANAPSA o anche solo associazione, e il relativo atto costitutivo e lo statuto sono registrati presso il Pubblico Registro di xxx.

La Sede legale è stabilita dal Consiglio Direttivo sulla base di valutazioni di necessità e opportunità e possibilmente con riguardo alla maggiore comodità degli aderenti, fatta salva ratifica dell'Assemblea dei soci nella prima riunione successiva, e l'eventuale trasferimento non comporta modifiche al presente Statuto.

Art. 2- CARATTERISTICHE

L'associazione ANAPSA è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Per le attività inerenti il normale funzionamento istituzionale l'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, rese eventualmente anche dai soci, esclusivamente nei limiti necessari a qualificare o specializzare le funzioni da essa svolte, limitate a singole iniziative o ad attività circoscritte nel tempo.

Art. 3 - DURATA, LIMITI E ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

L'associazione svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e la sua durata è illimitata.

In ragione di evidenti necessità sopravvenute dopo il momento di fondazione e di approvazione dello Statuto dell'associazione, l'articolazione organizzativa di ANAPSA potrà essere eventualmente strutturata in Circoli locali, raggruppati o meno su base regionale, aderenti all'associazione nazionale. I Circoli dovranno costituire comunque autonome realtà associative di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, essere amministrativamente autonome e rispondere delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro rappresentante legale e con il loro patrimonio.

L'articolazione organizzativa per Circoli locali aderenti all'associazione nazionale è definita da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci, senza necessità di modifica del presente Statuto. Il regolamento deve comunque prevedere che:

- a) i soci possano aderire all'associazione nazionale per il tramite dei singoli Circoli;
- b) le finalità dei Circoli siano le medesime dell'associazione nazionale e le funzioni siano con esse coerenti;
- c) le funzioni e le attività dei Circoli aderenti siano definite e svolte in conformità agli indirizzi generali dell'associazione nazionale;
- d) gli statuti dei singoli Circoli siano ispirati a principi democratici e di partecipazione e non siano in contrasto con quello dell'associazione nazionale;
- e) i singoli Circoli siano organizzati in forme che garantiscano la partecipazione volontaria e democratica dei soci alla vita sociale;

- f) i singoli Circoli possano variamente denominarsi, anche con esclusione della parola Circolo, purché nell'uso del nome nella comunicazione a soci o a terzi venga comunemente adottata la dizione: "aderente all'Associazione Nazionale Amatori Piante Spontanee Alimentari (A.N.A.P.S.A.)";
- g) una parte delle quote annuali di associazione ai Circoli, non inferiore al venti per cento, sia devoluta all'associazione nazionale per lo svolgimento delle funzioni comuni;
- h) i singoli Circoli possano delegare con atto formale il loro legale rappresentante o altro delegato a partecipare alle assemblee nazionali, stabilendo che ogni delegato sia portatore di tanti voti quanti sono i soci del Circolo in regola con il pagamento della quota sociale annuale al momento della delega;
- i) in caso di articolazioni regionali sia regolamentato secondo principi di democraticità il funzionamento degli organi regionali;
- j) siano previste forme di espulsione dei Circoli da parte del Consiglio Direttivo simili a quelle previste dal presente statuto per i soci;
- k) nel caso di adozione di decisioni incompatibili con le finalità e le modalità di funzionamento dell'associazione nazionale da parte dei singoli Circoli e delle articolazioni regionali il Consiglio Direttivo possa adottare i provvedimenti necessari a eliminare le incompatibilità;
- l) gli incarichi negli organi di garanzia dei Circoli e dell'associazione nazionale siano incompatibili con quelli di gestione.

Art. 4 - FINALITÀ

Le finalità istituzionali dell'associazione sono la promozione e lo sviluppo in ogni forma e con ogni mezzo dell'utilizzo delle piante spontanee a scopo alimentare e gastronomico, la loro conoscenza e valorizzazione e il loro uso corretto.

Le attività finalizzate al raggiungimento delle finalità sociali tengono conto delle esigenze connesse alla necessità dello sviluppo sostenibile, della regolamentazione della raccolta delle specie della flora spontanea soggette a tutela e delle altre problematiche connesse a una corretta sensibilità ambientale.

Le principali azioni destinate al raggiungimento delle finalità sociali, intraprese in ragione delle possibilità dell'associazione e indicate comunque in modo non esclusivo ed esaustivo, sono:

- a) l'organizzazione di appuntamenti conviviali fra i soci, avente anche lo scopo di consentire fra di essi la reciproca conoscenza e lo scambio di esperienze e saperi;
- b) l'organizzazione di seminari di studio e confronto sul tema dell'utilizzo delle piante spontanee a scopo alimentare e gastronomico e corsi per il riconoscimento e per la conoscenza

delle norme di comportamento nella raccolta di piante spontanee ad uso alimentare, dedicati ai soci ed eventualmente aperti anche ai non soci;

- c) la promozione, nell'ambito delle finalità dell'associazione, di attività culturali e ricreative, anche in collaborazione o in *partnership* con soggetti terzi;
- d) la promozione e/o l'istituzione di orti delle erbe selvatiche, anche sperimentali, con obiettivi di conservazione, divulgazione e ricerca delle piante spontanee di interesse alimentare;
- e) gli scambi fra i soci, eventualmente aperti anche ai non soci, di piante e semi di specie spontanee della tradizione alimentare;
- f) la divulgazione della cultura e delle tradizioni dell'utilizzo delle piante spontanee alimentari;
- g) la promozione di realtà associative aventi finalità simili a quelle di ANAPSA o che ad essa possono aderire;
- h) la costituzione di biblioteche, archivi e banche dati sugli usi tradizionali e popolari delle piante selvatiche e lo svolgimento di eventuali ricerche e studi sul tema.

Art. 5 - SOCI E MODALITÀ DI ADESIONE

L'iscrizione all'associazione ANAPSA è aperta a tutti i maggiorenni residenti in Italia.

Possono aderire all'associazione anche coloro che, non residenti, vogliono operare per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale hanno diritto:

- 1) di voto, nelle assemblee e per eleggere gli organi direttivi ;
- 2) a essere eletti alle cariche sociali;
- 3) a ricevere le informazioni relative alla vita sociale;
- 4) a frequentare i locali posseduti e organizzati dell'associazione;
- 5) a fruire dei servizi dell'associazione;
- 6) a partecipare a tutte le sue attività.

La qualità di socio si perde per morosità per il mancato pagamento della quota associativa annuale e per indegnità.

Il venire meno della qualità di socio comporta la contemporanea decadenza da ogni carica sociale e incarico compatibile solo con la permanenza del vincolo associativo.

In presenza di gravi motivi, elencati in modo tassativo più avanti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione del socio dall'associazione per indegnità. Contro tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Sindaci entro quindici giorni dalla notifica. Fino alla decisione del Collegio dei Sindaci, da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, l'efficacia del provvedimento è sospeso.

Il procedimento di espulsione per indegnità può essere avviato, sulla base di motivazioni esplicite e circostanziate, dagli organi sociali o anche da un singolo socio.

Sono da intendere quali gravi motivi che possono condurre all'espulsione i seguenti comportamenti:

- a) mancato rispetto dello Statuto dell'associazione;
- b) comportamenti gravemente contrari agli scopi statutari, tenuti anche al di fuori dell'associazione;
- c) comportamenti gravemente lesivi della dignità della persona, tenuti anche al di fuori dell'associazione;
- d) mancato rispetto delle regole di civile convivenza fra i soci.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere al Consiglio Direttivo espressa domanda, accompagnata dal versamento della quota associativa annuale e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e di impegnarsi a osservarne lo Statuto e i Regolamenti. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande, in assenza di un provvedimento di esplicito accoglimento o rigetto del Consiglio Direttivo, le domande si intendono comunque accolte.

Entro lo stesso termine di sessanta giorni le domande di iscrizione di coloro che sono stati già soci e sono stati espulsi dall'associazione per indegnità possono essere respinte dal Consiglio Direttivo sulla base di provvedimento adeguatamente motivato.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Sindaci

Ogni socio non può far parte contemporaneamente di più organi elettivi.

Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite.

Le elezioni degli organi sociali avvengono sulla base di libere candidature individuali e non sono ammesse candidature per liste concorrenti.

Hanno diritto di voto e ad essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso alla data di chiusura delle candidature. I componenti degli organi sociali sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può istituire, al di fuori degli organi previsti dallo Statuto e regolandone il funzionamento, commissioni di lavoro, anche temporanee, per specifiche attività o materie, alle quali partecipano i soci indipendentemente dall'appartenenza agli organi dell'associazione.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci risultanti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui l'Assemblea viene convocata.

L'Assemblea si riunisce nel luogo e all'ora stabilita dal Presidente. Essa si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente e del bilancio per l'anno in corso. Inoltre, sia in sede "ordinaria" che "straordinaria" è convocata dal Presidente con tempestività ogni qualvolta egli ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati, ovvero da

almeno la metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione in carica, ovvero dal Collegio dei Sindaci.

In sede "ordinaria" l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione, da tenersi nello stesso luogo almeno un'ora dopo, con la presenza di qualsiasi numero di soci aventi diritto di voto superiore a cinque, oltre a chi presiede e al segretario dell'assemblea. Sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

In sede "straordinaria" l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. Sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza di voti.

Nelle assemblee sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a una e non sono ammessi voti per corrispondenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.

Normalmente l'Assemblea vota per alzata di mano. Su decisione dell'Assemblea stessa e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente sceglie tre scrutatori tra i soci presenti.

In tutte le votazioni degli organi sociali coloro che si astengono concorrono alla validazione del quorum necessario per la loro regolarità. Gli astenuti non si computano tuttavia fra i votanti ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'assunzione delle decisioni.

Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo di un terzo dei seggi da assegnare.

In sede "ordinaria" all'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;
- b) ratificare l'entità della quota associativa annuale proposta del Consiglio Direttivo in caso di variazione;
- c) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione deliberando sui bilanci preventivi;
- d) deliberare sui rendiconti;
- e) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- f) deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione.

In sede "straordinaria" all'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare, secondo le modalità di cui al successivo art. 17, sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

c) deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Sia l'Assemblea "Ordinaria" quanto quella "Straordinaria" è convocata con un preavviso di almeno dieci giorni. L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei soci con i mezzi ritenuti più idonei a informare e comunque almeno con affissione nella sede sociale, mediante posta elettronica e pubblicazione sull'eventuale sito web dell'associazione.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati previa affissione nella Sede Sociale e/o pubblicazione sull'eventuale sito web dell'associazione.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta legalmente l'associazione ANAPSA nei confronti di terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, può conferire sia a soci che a terzi procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità associativa. In caso di assenza le funzioni sono svolte dal Vice Presidente sulla base di delega formale. Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico il presidente dovrà darne per iscritto tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, competente ad esprimersi circa l'accettazione o meno delle dimissioni.

Al Presidente, sulla base delle deliberazioni emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Sono considerati atti di straordinaria amministrazione quelli che incidono sul normale funzionamento dell'associazione e quelli che comportano spese eccedenti quelle complessivamente previste nel bilancio approvato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, vigila sul buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto e del bilancio preventivo da sottoporre

per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei Soci, corredando i documenti contabili delle relazioni redatte insieme al tesoriere. Può amministrare un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo e provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute.

Art. 9 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne svolge le funzioni fino alla nomina del successore.

Art. 10 - IL SEGRETARIO

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori del suo seno o dell'Associazione, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'associazione. Cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Nel caso in cui non sia consigliere o socio, il segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 11 - IL TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno, cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile e finanziario il rendiconto e il bilancio preventivo accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

Il bilancio e il rendiconto, nonché le iscrizioni nei libri contabili di entrate e spese fanno riferimento ai movimenti di cassa. L'adozione di eventuali forme di competenza è decisa dal Consiglio Direttivo in ragione della complessità dell'associazione.

Il Tesoriere può amministrare un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo e può provvedere ai pagamenti ed alle riscossioni dovute anche in forma separata da quelle del Presidente.

Art. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione ANAPSA è governata da un Consiglio Direttivo composto di cinque membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso o impedimento permanente di un membro del Consiglio Direttivo subentra il Socio che nell'ultima Assemblea elettiva ha riportato il maggior numero di voti. Nel caso di due o più Soci a parità di voti la scelta cadrà sul Socio che vanta maggiore anzianità di iscrizione all'associazione. In mancanza di questo, il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare un nuovo membro sottoponendo la decisione a ratifica della successiva Assemblea Ordinaria.

Dalla nomina a consigliere, così come a quella di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

In caso di dimissioni o impedimento permanente della maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo è sciolto e

si procede a nuove elezioni. Il Presidente, le altre cariche e il Consiglio rimangono in carica solamente per gli affari di ordinaria amministrazione e per il tempo strettamente necessario all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e al suo insediamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Le sedute del Consiglio Direttivo si svolgono nel luogo e all'ora stabilita dal Presidente e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia decisa dal Consiglio stesso una determinata periodicità, il presidente provvederà a darne avviso ai diretti interessati almeno dieci giorni prima a mezzo del normale servizio postale o di posta elettronica.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige. I verbali riportano in sintesi le decisioni, salvo che non sia richiesto dai consiglieri la stesura integrale dei propri interventi, e copia di essi viene affissa nei locali della sede per conoscenza fra i soci.

Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi o giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato dal Consiglio stesso decaduto e, quindi, surrogato.

Art. 13 - IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque anni e si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea fra i Soci. Insieme ai membri effettivi vengono eletti un primo supplente e un secondo supplente, che subentrano in ordine in caso di cessazione a qualunque titolo di un membro effettivo. Il Collegio elegge nel suo seno, nella seduta di insediamento e nel caso di cessazione a qualsiasi titolo, il proprio Presidente, che svolge le funzioni necessarie a garantire suo funzionamento. Al Collegio si applicano, per quanto compatibili, le norme di funzionamento previste per il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'associazione. Può eseguire verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi delle spese e delle entrate, nonché eventuali scostamenti dai bilanci approvati, e con apposite relazioni collegiali, riferire al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea.

I bilanci preventivi e i rendiconti sono accompagnati da annotazioni del Collegio dei Sindaci attestanti la loro regolarità contabile e finanziaria.

Il Collegio dei Sindaci giudica sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di espulsione. Il collegio

decide altresì sui conflitti di attribuzione fra gli organi sociali, sulla osservanza delle norme statutarie e sulla loro corretta applicazione. Il Collegio decide sulla base di ricorsi degli organi interessati o dei soci che hanno un diretto interesse e assume le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento dei ricorsi. I soci e gli organi sociali interessati si conformano immediatamente alle decisioni del Collegio dei Sindaci.

Art. 14 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ANAPSA trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) da eventuali contributi straordinari liberamente versati dagli associati;
- c) dagli avanzi netti di gestione;
- d) dal ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi finalizzate al proprio finanziamento effettuate occasionalmente e da altre iniziative promozionali compatibili con le finalità sociali;
- e) da beni mobili e immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo e dai loro frutti;
- f) da libere erogazioni di privati;
- g) da contributi dello Stato, dei Comuni e di altri Enti e Istituzioni pubbliche;
- h) da eventuali rimborsi o corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali rispetto alle attività principali.

L'adesione all'associazione non comporta per i soci obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota sociale annua stabilita. Al Consiglio Direttivo è fatto divieto di modificare più volte nel corso dell'anno l'ammontare della quota sociale.

Le quote associative e le libere elargizioni di cui al primo comma sono intrasmissibili, non rivalutabili e versate a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'associazione stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Il versamento di quote associative e libere elargizioni non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 15 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ANAPSA si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivi e i rendiconti, accompagnati da idonee relazioni contabili e finanziarie del Tesoriere e del Presidente, annotate dal Collegio dei Sindaci, sono redatti in termini finanziari e vengono approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio preventivo è accompagnato da apposita relazione programmatica del Presidente, oggetto di contestuale approvazione da parte dell'assemblea.

Il rendiconto annuale è accompagnato da apposito documento relativo alla situazione patrimoniale dell'Associazione. Dal documento devono risultare la

situazione finanziaria dell'associazione, i beni soggetti ad ammortamento, i contributi e i lasciti ricevuti nell'esercizio di riferimento.

I bilanci da approvare, con i relativi documenti di accompagnamento, vengono messi a disposizione dei soci per la loro visione in allegato alle lettere di convocazione inviate mediante posta elettronica e/o pubblicati sull'eventuale sito web dell'associazione.

I bilanci approvati sono a disposizione dei soci che ne possono richiedere la consultazione in qualunque momento.

Art. 16 - AVANZI DI GESTIONE

L'Associazione ANAPSA non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali comunque denominati. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 17- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della Associazione ANAPSA non potrà essere deliberato che dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, che in questo caso delibererà, in unica convocazione, a maggioranza qualificata con il voto favorevole dei due terzi dei soci.

In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea decide nella stessa seduta, a maggioranza dei votanti, della liquidazione dei beni.

I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente degli Enti pubblici sono devoluti ad altra associazione avente i medesimi scopi, ovvero, in mancanza, ad ente pubblico che esercita funzioni di tutela dell'ambiente e della natura.

Gli altri beni, ed eventualmente il loro ricavato da vendita o asta fra i soci, sono devoluti ad associazioni di volontariato o a enti che operano nel campo della tutela dell'ambiente e della natura o dell'assistenza e della beneficenza.

Art. 18 - REGOLAMENTI INTERNI

Norme particolari di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere adottate con regolamenti interni approvati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia, in particolare agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile che regolano gli enti non riconosciuti, e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.